



Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
116	19-05-2026

Servizio: Lavori Pubblici - Edilizia privata
Numero Progressivo Interno: 31

Responsabile del Servizio: TAMBORINI PAOLA

OGGETTO	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MUSEO NEOLITICO (FASE 2) NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" (M1C3) LINEA DI AZIONE B - RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. - CIG B5E127173C CUP F15I22000060006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA FANS TECNOSERVICE S.R.L.
----------------	--

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 18.12.2025, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 18.12.2025 si è proceduto ad assegnare ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per il periodo 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 dello 08.10.2025 e successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 18.12.2025 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2026-2028;

VISTO il Decreto sindacale n. 7 del 30.12.2025 di assegnazione della responsabilità del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Privata;

DATO ATTO che con l'adozione del PEG, i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:

- ✓ gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il Decreto Sindacale n. 6 in data 22.05.2024, di incaricato di Elevata Qualificazione per il Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Privata;
- ✓ Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- ✓ La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

- di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- ✓ il D. Lgs. n. 126/2014, che detta disposizioni integrative e correttive del suddetto Decreto Legislativo;
- ✓ il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato n. 4/2, D. Lgs. n. 118/2011;
- ✓ il nuovo testo dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/200, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, che al comma 5 recita: “tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al suddetto allegato n. 4/2. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”; Considerato che il suddetto principio di competenza finanziaria potenziata stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

VISTO:

- ✓ il decreto SG MiC n. 10/2022 (Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura) e, in particolare, l’art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell’investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” provvede, quale struttura attuatrice, il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;
- ✓ il D.M. MiC n. 160/2022 di riparto delle risorse PNRR relative all’Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi” (M1C3) di importo complessivo pari a euro 1.020.000.000,00, di cui, in particolare, euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto: “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”; euro 420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati; nonché, euro 580.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la “Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici”, di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni da selezionare mediante l’Avviso pubblico e 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit;
- ✓ il D.M. 13/04/2022 del Ministero della cultura di riparto delle risorse nell’ambito della linea di investimento B tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- ✓ l’avviso pubblico del 20/12/2021 per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” - Linea di d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici;
- ✓ l’avviso di modifica, pubblicato in data 05/01/2022, recante all’art. 1, la nuova tabella di ripartizione per le singole Regioni e Province autonome delle risorse destinate alla linea B;
- ✓ il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 195 del 28/03/2022 di istituzione della Commissione per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di ammissibilità delle Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli

- borghi storici, di cui al citato avviso pubblico;
- ✓ il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse con il quale si assegnano euro 363.445.527,09 a favore di 289 comuni (l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento è allegato al Decreto – Allegato B);
 - ✓ il decreto del Segretariato Generale del Ministero della cultura n. 278 del 20/04/2023, ad integrazione del DSG. 453/2022, con il quale sono state approvate le graduatorie aggiornate di cui all'Avviso pubblico, in considerazione di una rinnovata attività valutativa della Commissione;
 - ✓ il decreto del segretariato Generale del Ministero della cultura n. 381 del 20/04/2023 con il quale sono assegnate risorse complessive pari a euro 6.811.971,58 in favore di ulteriori quattro progetti;
 - ✓ l'Avviso pubblico a supporto delle imprese che operano nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 Borghi assegnatari delle risorse, di cui al precedente Avviso pubblico, approvato con decreto del segretariato Generale del Ministero della cultura n. 497 del 15/05/2023;

RICHIAMATI:

- ✓ il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 195 del 28/03/2022 di istituzione della Commissione per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di ammissibilità delle Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, di cui al citato avviso pubblico;
- ✓ il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato B dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato, il Comune di Bodio Lomnago, per il progetto rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti Unesco della preistoria – CUP F15I22000060006;
- ✓ il disciplinare d'obblighi prot. 5848 del 09.08.2022 sottoscritto con il Ministero della cultura, regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato "Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Bodio Lomnago e Besano attraverso la creazione di un distretto culturale dei siti Unesco della Preistoria" - CUP F15I22000060006;

DATO ATTO che:

- ✓ con la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12.03.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del progetto "Neo- Bodio" Open Air Museum, ed è stato nominato quale RUP l'Arch. Paola Tamborini;
- ✓ con la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 23.12.2024 è stato approvato il progetto esecutivo "Neo- Bodio" Open Air Museum” – Museo Neolitico, finanziato con Fondo PNRR M1.C3.I2.1 Linea B – Attrattività dei Borghi. CUP F15I22000060006”;
- ✓ con la determinazione n. 21/20 del 18/02/2025 è stato costituito il gruppo di lavoro di supporto al Rup;
- ✓ con la determinazione a contrarre n. 23/52 del 18/02/2025 è stato dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto dando mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese di espletare la procedura di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ✓ con la determinazione n. 91/32 DEL 04/04/2025 di 23/52 del 18/02/2025 è stata aggiudicata la procedura di gara, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del d.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di costruzione del museo neolitico (fase 2) nell'ambito dell'investimento PNRR M1.C3.I2.1 – Linea B - CIG B5E127173C e CUP F15I22000060006, alla Ditta 3C AEDIFICATORIA S.r.l.

- con sede in Via L. De Crecchio n. 12 a Lanciano (CH);
- ✓ in data 13.05.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra le parti con rep. 910/2025 registrato in data 21.05.2025 presso l'Agenzia delle Entrate di Varese;
 - ✓ in data 06/06/2025 è stato sottoscritto dal D.L., dall'Impresa e vistato dal Rup, il verbale di inizio lavori, assunto al protocollo comunale in data 06/06/2025 n. 3513;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

VISTA la richiesta di subappalto pervenuta in data 18.05.2026, prot. 3143, dalla Ditta 3C AEDIFICATORIA S.R.L. con sede a Lanciano (CH), in qualità di APPALTATRICE dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che la richiesta di subappalto citata è relativa a lavorazioni categoria OS28, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione del Museo Neo Bodio – open air museum" - Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationeu – M1C3 - Misura 2 - Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi. CIG B5E127173C e CUP F15I22000060006, come indicato all'art. 2 del contratto stipulato fra le parti, per l'importo di € 74.000,00 comprensivi di costi per la sicurezza di euro 4.508,27, come stabilito nell'art. 4 del contratto stipulato fra le parti;

RILEVATO CHE l'importo complessivo delle prestazioni per le quali è chiesta autorizzazione al subappalto risulta pari al 8,24% dell'importo contrattuale comprensivo della variante 1 (pari ad € 897.327,51) a favore della FANS TECNOSERVICE S.R.L. con sede in Torricella Peligna (CH) in Corso Umberto I n. 34, P.IVA 02323020699;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a dichiarare che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra Concessionario e Ditta subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice:
 - ✓ Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti in ordine generale, economico, finanziario e tecnico organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - ✓ Contratto di subappalto stipulato in data 30/04/2026 recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n. 136/2010;
 - ✓ Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 187/1991;
 - ✓ DURC in corso di Validità;
 - ✓ Dichiarazione antimafia;
 - ✓ Dichiarazione posizioni assicurativi e previdenziali nonché POS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del ventesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

APPURATO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

RILEVATO che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione poiché non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

PRECISATO che:

- ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione e specificatamente al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori;

RICHIAMATO il combinato disposto delle seguenti previsioni, che trovano applicazione al presente affidamento, in quanto affidamento PNRR:

- dell'art. 8 Legge n. 120/2020 "Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", secondo il quale "In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023 (*termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021, poi soppresso dal 1° luglio 2023 ad opera dell'articolo 224 D. Lgs. n. 36/2023): a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- dell'art. 224 del D. Lgs. 36/2023 "Disposizioni ulteriori" ai sensi del quale: "1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data

di entrata in vigore del codice. 2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.»; b) l'articolo 2-bis è abrogato; c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e fino alla data del 30 giugno 2023» sono soppresse»;

VERIFICATO CHE:

- il DURC della ditta subappaltatrice FANS TECNOSERVICE S.R.L. con sede in Torricella Peligna (CH) in Corso Umberto I n. 34, P.IVA 02323020699 (Prot. INAIL_53638884 del 07/04/2026) che risulta regolare (scadenza 05.08.2026);
- è stato esaminato il contratto di subappalto dal quale risulta che i prezzi applicati sono gli stessi di aggiudicazione e di perizia;
- è stata allegata la nota relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

VISTA la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta FANS TECNOSERVICE S.R.L. relativa al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione relativa alle prestazioni oggetto di subappalto e più precisamente:

- di aver avuto nell'ultimo quinquennio una cifra d'affari in lavori per un importo superiore all'importo del subappalto;
- di aver eseguito nell'ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli oggetto di subappalto per un importo superiore all'importo del subappalto;
- che il costo sostenuto per il personale nell'ultimo quinquennio è superiore al 15% dell'importo del subappalto;
- di possedere una dotazione stabile di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, sussistere le condizioni ed i presupposti di legge per autorizzare il presente subappalto sotto riserva di legge, in considerazione del termine massimo del 30.06.2026 fissato per la conclusione delle opere finanziate da PNRR, salva successiva dichiarazione di efficacia da assumere con successivo provvedimento, a conclusione delle verifiche dei requisiti sopra citati;

RITENUTO ALTRESI' di demandare al direttore dei lavori, nell'ambito delle sue competenze, la verifica dei contenuti del contratto di subappalto e la sua gestione ai fini della esecuzione del contratto di appalto e della relativa contabilità, secondo le previsioni di legge;

VISTO:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;
- il D. Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.; la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice unico di progetto degli

- investimenti pubblici (CUP);
- l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
 - l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato "Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie";
 - il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e da ultimo, con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Tamborini, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente procedura;

VISTI:

lo Statuto comunale;

i Regolamenti comunali di compatibilità e dei contratti;

EVIDENZIATO che sulla presente determinazione non si rende necessario il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in quanto non comporta assunzione di spesa a carico dell'Ente;

Per propria competenza, giusto Decreto del Sindaco n. 7 del 30/12/2025;

D E T E R M I N A

di dare atto che le motivazioni in premessa indicate sono parte integrante del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE il subappalto a favore della Ditta FANS TECNOSERVICE S.R.L. con sede in Torricella Peligna (CH) in Corso Umberto I n. 34, P.IVA 02323020699, per l'effettuazione delle lavorazioni indicate nel Computo metrico ricadenti nella categoria OS28, come indicato all'art. 2 del contratto stipulato fra le parti, per l'importo di € 74.000,00 comprensivi di costi per la sicurezza per € 4.508,27, oltre IVA;

DI AUTORIZZARE il subappalto sotto riserva di legge, in considerazione del termine massimo del 30.06.2026 fissato per la conclusione delle opere finanziate da PNRR;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 Codice dei Contratti:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DARE ATTO che:

- non sussistono situazioni di conflitto d'interesse tra RUP, D.L e subappaltatore;
- la presente autorizzazione al subappalto, si riferiscono i seguenti codici CIG B5E127173C e CUP F15I22000060006;

DI DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bodio Lomnago, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché nell'apposita sezione del sito internet comunale dedicata ai progetti finanziati con fondi PNRR;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- all'o.e. affidatario per opportuna conoscenza.
- al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza per gli adempimenti di competenza.

DETERMINAZIONE N. 116 del 19-05-2026

Il Responsabile del Servizio
TAMBORINI PAOLA